



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA MONTAGNI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1045/2025

DANIELA FALLARINO

UP - 06/11/2025

ATTILIO MARI

R.G.N. 23262/2025

ANNA LUISA ANGELA RICCI

Motivazione

FABIO ANTEZZA

- Relatore -

Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

nel procedimento a carico di:

[REDACTED] nato il [REDACTED];

[REDACTED] nato il [REDACTED];

avverso la sentenza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di SIENA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SAL VADORI, nel senso d'ell'annullamento co n r invio d ella sent enza impugnata;

lette le conclusioni della difesa di [REDACTED] nel senso del rigetto del ricorso;



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siena ha dichiarato non doversi procedere, perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di querela, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con riferimento al reato di furto pluriaggravato agli stessi ascritto come commesso in concorso tra loro all'interno di un esercizio commerciale il 26 giugno 2024.

2. È stato proposto ricorso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze con il quale si articola un motivo censurante violazione di legge, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce che il giudice di merito avrebbe ritenuto non valida quale condizione di procedibilità la querela sposta dal responsabile dell'esercizio commerciale all'interno del quale il furto sarebbe stato commesso in quanto non munito di procura speciale e non legale rappresentante della società esercente il relativo commercio. Ne conseguirebbe l'errore compiuto dal giudice di merito nel non valutare che, con riferimento al reato di furto, legittimato a sporgere querela è anche il detentore qualificato dell'oggetto materiale della condotta, cioè colui il quale eserciti un potere di fatto sulla cosa al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare e, nella specie, da individuare nel responsabile dell'esercizio commerciale all'interno del quale il furto sarebbe stato commesso (autore della querela).

3. La Procura generale e la difesa di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata ha ritenuto in valida la querela sposta dal responsabile dell'esercizio commerciale all'interno del quale il furto (per come contestato) sarebbe stato commesso, in quanto non legale rappresentante della società esercente il commercio e privo di poteri di rappresentanza della detta società proprietaria dei beni.

3. Non è stato dunque considerato il costante insegnamento della Suprema Corte per cui la querela è proponibile non soltanto dal titolare del bene oggetto di furto ma anche dal soggetto avente una detenzione qualificata sul bene, a fini di custodia o di vendita (*ex plurimis*: Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019 Rv. 275342 – 01, con riferimento alla querela sposta dal responsabile della sicurezza del supermercato ove era stato e seguito il furto ancorché privo dei poteri di rappresentanza del proprietario; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696 – 01, che ha ritenuto legittimato a sporgere querela in merito a furto



avvenuto a ll'interno di u n su permercato il caporeparto ove titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione e alienazione).

4. Trattasi di principio già chiarito da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975 – 01, in fattisp ecie, sovrappo nibile alla presente, caratterizzata dall'essere stata sporta la q uerela dal r esponsabile di un es ercizio commerciale privo di poteri di rappresentanza del proprietario dei beni.

È stato in particolare precisato che con l'incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili che, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ. ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera rela zione di fatto qualunque sia la s ua origine. Il bene g iuridico tut elato dal reato di fur to è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento ma anche dal possesso, come sopra d elineato, i nteso (nel diritto p enale) nel senso di d etenzione q ualificata della cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e d i disporne. Ne consegue dunque l'insussistenza della necessità ai fini della querela che il detentore debba avere anche po teri di rappres entanza del proprietario della cosa, quasi c he il diritto di q uerela debba i n ogni caso spettare solo al pr oprietario o a soggetto che abbia poteri di rappresentanza del proprietario, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore (in tali ultimi termini anche Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 – 01, per il caso di querela sporta dalla cas siera d el s upermercato *locus co mmissi d elicti* priva di poteri di rappresentanza del proprietario; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289 – 01, co n riferimento a q uer ela sporta da l dir ettore del sup ermercato ancorché privo dei poteri di rappresentanza del proprietario).

5. Ne con segue l'annullamento della sentenza impu gnata con ri nvio pe i l giudizio alla Corte d'appello di Firenze, che si atterrà al principio innanzi indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.

Così deciso il 6 novembre 2025

Il Consigliere estensore

Fabio Antezza

Il Presidente

Andrea Montagni

